

[L'avvocato risponde](#)

## Perché nelle procedure di sovraindebitamento il fai da te non funziona

**Stefano  
Pillitteri**



**M** i scrive un lettore chiedendomi circa la tempistica di una procedura per sovraindebitamento. Più di un anno fa aveva presentato, in proprio, istanza a un organo di composizione della crisi ma ancora non sa quando la pratica potrà essere depositata in Tribunale. Nel frattempo è flagellato dai solleciti dei creditori. Effettivamente la legge 3/2012 (nella sua formulazione attuale) consente di rivolgersi direttamente agli OCC senza l'ausilio di un avvocato il cui intervento è esplicitamente indicato come "non obbligatorio". Ma è un "fai da te" che, come nel caso del nostro lettore, si traduce sempre in tempi biblici. I gestori della crisi che operano negli OCC, infatti, non sono e non possono essere dei consulenti del

sovraindebitato. Sono soggetti terzi che devono vagliare completezza e attendibilità dell'istanza. Ma preparare un'istanza è assai complesso se non si hanno adeguati strumenti giuridici. Il gestore potrà, tutt'al più, "dare una mano" per orientare il sovraindebitato. Ma, certo, non gli si potrà chiedere di fare una doppia parte nella medesima commedia ossia elaborare l'istanza e poi valutarne la validità. E allora i tempi si allungano a dismisura. Rivolgendosi a un professionista l'elaborazione di un'istanza prende dai due ai tre mesi. Altrettanti ne prenderà la valutazione del gestore che, questa volta, si ritroverà un lavoro completo che, per l'appunto, deve solo valutare. Nell'arco di sei mesi si può essere in Tribunale. Con il "fai da te" il rischio di arenarsi è assai alto. E le volte che va bene ci vogliono fino a un paio d'anni per arrivarne ad una. Nel mentre la situazione può precipitare. Non ne vale proprio la pena.

